PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 5

"Interventi per la tutela, l'assistenza e l'inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 Finalità e obiettivi

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), promuove e finanzia progetti e attività rivolte all'inclusione sociale e alla piena integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società in generale delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive.

Art. 2 Oggetto

- 1. La Regione Puglia per le finalità di cui all'articolo 1 favorisce e sostiene progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti ai soggetti che abbiano compiuto i diciotto anni di età, finalizzati alla prevenzione visiva, la riabilitazione visiva, psicomotoria, intellettiva, affettivo-relazionale, dello spettro autistico e l'integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive, attraverso attività di informazione e somministrazione di servizi specializzati in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di trattamento e cura tali da consentire la loro formazione, l'inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei diritti di pari opportunità nel lavoro e nella società.
- 2. Le attività previste al comma 1 possono essere svolte a domicilio o presso strutture appositamente individuate.

Art. 3 Contributi regionali

1. La Regione, per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 eroga, sulla base di un avviso

annuale, nei limiti delle somme stanziate a bilancio, fino al cento per cento della spesa e comunque per un importo massimo di euro 100 mila, contributi finanziari a totale o parziale copertura dei costi connessi all'implementazione dei progetti di cui all'articolo 2.

Art. 4

Disposizioni attuative

- 1. La Giunta regionale predispone annualmente l'avviso pubblico per la selezione dei progetti, di cui all'articolo 2, da ammettere a finanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 2022. In particolare, l'avviso specifica:
 - a) i requisiti dei progetti finanziabili;
 - b) i requisiti strutturali e le competenze specifiche dei soggetti che possono presentare le domande di contributo;
 - c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
 - d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;
 - e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.

Art. 5

Norma finanziaria

- 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100 mila per l'esercizio 2022, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 2 Interventi per la disabilità, titolo 1, del bilancio regionale, e contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento sulla missione 1, programma 3, titolo 1.
- 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
- 3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 MARZO 2022

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegaton S. I al IVI go. 118 2011

Allegate atto di variatione del titimoio ripostante i dati d'auterone del Trosciere RIF, BEL, CON, a 88 del 1890 92.

Subsenza e l'inclusione sociale e lavorain a dei sociale e degli ignovalenti maggiorenni sociale e lavorain a dei sociale e degli ignovalenti maggiorenni. Interventi per la Tutela, l'ass

PREVISION ANGROSPATI ALLA DELIBERA INOCCETTO ESERCIZIO DEC (*) 0.00 9.00 100,000,00 100,000,00 IN DOMESTICANE 000 000 000 000 000 000 100 000 000 0,00 100,888,00 100,888,00 PREVENONI MOGIORNATE ALLA PRECIDENTE
VARIAZIONE
ESUSCIDIO 1022
(7) reddai pressati previsione di compete previsione di cassa Gertione economica, finanziaria, programmazione, proveditoralo DESCOMENZIONE Servici istiluzionali, generali e di gestione TOTALE MISSIONE 1 Servizi inituzionali, generali e di gestione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Interventi per la disabilità
 Spec correnti
 Spec correnti FOTALE MISSIONE 12 Diritti seciali, politiche seciali e famiglia Disasance di amministrazione Interventi per la disabilità TOTALE GENERALE DELLE USCITE TOTALE VARIAZIONEN USCITA MESSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Programma Titolo otak Programma MISSIONE MISSIONE

NICOLA PALADINO Frapatio-Agitalmente da

www.regione.puglia.it